

20

SENT. N. 2010/ 493

RGL N. 476/07

Cron. n. 3835

Dep. min. 6-11-10

Pubbl. 18 NOV 2010

ATER



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione LAVORO

composta dai magistrati:

- dott. Eugenio Cetro Presidente
- dott. Pierfilippo Mazzagresco consigliere
- dott.ssa Antonella Marrone consigliere relatore

ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 476 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2007, promossa da
COMUNE DI [redacted] in persona del sindaco pro tempore, con domicilio
eletto in Ancona, Corso Stamira 17, presso lo studio dell'avv. Michele Andreano,
rappresentato e difeso dagli Avv. Tommaso Acconcia e Claudio Cicconi, in virtù di
delibera di g.c. del 19 aprile 2007;

APPELLANTE

Contro

[redacted] elettricamente domiciliato in Ancona, via Manzotti 54, presso lo
studio legale avv. Filippo Caporalini, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Arcilli giusta
delega in calce alla memoria difensiva in grado di appello

APPELLATO

Oggetto: demansionamento

posta in decisione all'udienza collegiale del 1 ottobre 2010 sulle seguenti

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante chiede e conclude:

in accoglimento del presente atto di appello, disporre l'integrale riforma ed annullamento della sentenza impugnata del Tribunale di Camerino, in funzione di Giudice del lavoro, n. 85/2007 e per l'effetto rigettare la domanda di primo grado perché infondata. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Il procuratore dell'appellato chiede e conclude:

che l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona voglia, respinte ogni contraria istanza, eccezione, delusione, in via preliminare e pregiudiziale accettare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello per violazione delle disposizioni sancite dall'art. 435 cpc e per i motivi espliciti nella presente memoria; sempre in via preliminare e pregiudiziale accettare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso in appello per violazione delle disposizioni sancite dall'art. 330 cpc e per i motivi espliciti nella presente memoria; nel merito rigettare l'appello proposto dal Comune di ██████████, contro l'impugnata sentenza perché infondato in fatto ed in diritto.

In ogni caso con la condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con tempestivo ricorso in appello ritualmente proposto a norma dell'art. 434 cod. proc. civ. depositato il giorno 5 maggio 2007, il Comune di ██████████ impugnava la sentenza del tribunale di Camerino, in funzione di giudice del lavoro, depositata il 1 marzo - 2 aprile 2007, che aveva accertato il demansionamento del ██████████ per effetto della delibera Giunta Municipale del Comune di ██████████ n. 101 del 3 luglio 2004 e, conseguentemente, aveva condannato l'ente resistente alla reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte ed alla rifusione delle spese processuali.

L'appellante impugnava la sentenza poiché:

Il Giudice non aveva considerato che il Comune aveva adottato la delibera 101/2004 per esigenze di natura riorganizzativa della macrostruttura, e non già con l'unico scopo di compiere atti di gestione del rapporto di lavoro con l'appellato;

La delibera non era stata adottata con intenti paradisciplinari, anche se nella motivazione della stessa vi erano riferimenti a precedenti disciplinari del ██████████ bensì



allo scopo di trasferire il servizio di statistica all'interno del settore della vigilanza, effettuando scelte di carattere discrezionale e fiduciario non sindacabili dal giudice ordinario;

Le mansioni assegnate al [REDACTED] a seguito della delibera in esame non erano diverse da quelle del profilo di appartenenza (vigilanza), tanto che le funzioni di statistica rientravano proprio in quelle di vigilanza ed al [REDACTED] ne era stata affidata la responsabilità;

Il Giudice aveva mancato di considerare che l'ente non aveva alcun obbligo di adottare un regolamento, non essendo costituito un Corpo di Polizia Municipale presso il Comune appellante, con la conseguenza che l'assetto organizzativo ben poteva essere modificato anche in mancanza di un apposito regolamento;

Il Giudice aveva errato nel ritenere che la legge quadro, le leggi regionali, i regolamenti ed i contratti collettivi avessero carattere di esclusività ai fini della valutazione della equivalenza delle mansioni, che doveva piuttosto essere sindacata sulla base dei precedenti atti di gestione ed organizzativi, come effettivamente compiuti;

Il Giudice aveva errato nel ritenere violato l'art. 5 della legge regionale 38/88, secondo cui gli addetti alla polizia sul territorio comunale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali, in quanto i compiti affidati al [REDACTED] dovevano reputarsi istituzionali;

Il Giudice aveva errato nel considerare che i nuovi compiti affidati al [REDACTED] determinassero una perdita delle capacità professionali acquisite, o che fosse diminuito il grado di autonomia e discrezionalità nello svolgimento delle mansioni, senza peraltro valutare se effettivamente le nuove mansioni potessero considerarsi inferiori.

Pertanto l'appellante rassegnava le conclusioni indicate in preambolo.

2. Radicato il contraddittorio, [REDACTED] invocava il rigetto dell'appello, deducendo che:

l'appello doveva considerarsi improcedibile per violazione dell'art. 435 secondo comma cpc;

doveva reputarsi la nullità dell'appello notificato dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza presso il domicilio del legale e non alla parte personalmente, in violazione dell'art. 330 comma terzo cpc;



la sentenza doveva essere confermata nel merito, poiché gli erano state sottratte le funzioni di comandante della polizia municipale al solo scopo di ritorsione, e gli erano state affidate mansioni inferiori e professionalmente dequalificanti;

le funzioni di statistica erano state trasferite tra quelle della vigilanza in maniera illegittima, non risultando istituzionalmente funzioni in tal modo qualificabili;

egli era stato, subito dopo il trasferimento delle funzioni di statistica nella vigilanza, addetto quale responsabile al servizio statistica e, successivamente, gli erano state revocate le funzioni di comandante della Polizia Municipale (mantenute per un limitato periodo di tempo);

gli erano state così svuotate le mansioni svolte, ed era stato costretto ad una parziale inattività;

le nuove mansioni infatti, come rilevato dal Giudice di primo grado, erano ripetitive e non richiedevano il grado di professionalità precedentemente assunto ed esercitato, non implicando peraltro il coordinamento e controllo di altri lavoratori, a differenza delle mansioni prima esercitate;

egli non poteva, anche in base a quanto stabilito dalla legislazione regionale, avendo svolto mansioni di comandante della polizia municipale, essere adibito a compiti diversi da questi;

gli addetti alla polizia locale, sulla base della normativa regionale, potevano essere adibiti allo svolgimento di altri compiti previsti dal regolamento, mancante nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado;

le ragioni della ritenuta minusvalenza delle mansioni erano state, e compiutamente, individuate dal Giudice di primo grado, effettuando un confronto con quelle precedentemente svolte e rilevando la relativa ripetitività e la necessità di minor grado di professionalità rispetto alle mansioni precedenti.

L'appellato ha dunque concluso come riportato in preambolo.

3. La causa, istruita con acquisizione documentale, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni trascritte in preambolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Deve inanzitutto essere dichiarata infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello formulata dall'appellato con memoria difensiva, per violazione del secondo comma dell'art. 435 c.p.c..

Infatti, il termine di cui qui si tratta - e che nel caso non è stato rispettato -, in un contesto in cui l'introduzione di ogni grado di giudizio avviene con il mero deposito del ricorso (e perciò senz'uso di notifica dell'atto alla controparte - che dovrà soltanto seguire l'emissione del decreto di fissazione di udienza), con precipuo riferimento al giudizio di appello, svolge una mera funzione informativa nei confronti dell'appellato circa la proposta impugnazione e quindi in ordine al mancato passaggio in giudicato - al momento - della sentenza di primo grado. Ma a tale finalità ben possono supplire degli equipollenti, quali ad esempio l'assunzione di informative, da parte dell'appellato, circa l'avvenuto deposito del ricorso presso la Cancelleria del Giudice *a quo*.

Per questo sembra lecito potersi affermare che un termine siffatto, avuto riguardo alla sua finalità, non partecipa della disciplina, nonché dei termini perentori, neppure di quelli ordinatori, stante l'assoluta estraneità della sua funzione alla ratio che ispira i medesimi.

Ne discende che il mancato rispetto di esso è del tutto privo di conseguenze sul piano processuale. Con il che il rilievo di improcedibilità si palesa infondato.

5. E' altresì infondata la seconda eccezione preliminare formulata da parte appellata.

Deduce infatti il [REDACTED], che la notifica dell'appello deve essere considerata nulla, in quanto effettuata presso il difensore e non già alla parte personalmente sebbene, materialmente, essa sia stata eseguita dopo il passaggio di un anno dalla pubblicazione della sentenza, in violazione dell'art. 330, terzo comma, c.p.c..

Invero, occorre osservare che la norma richiamata recita: "...in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente...".

Ebbene, è agevole rilevare, come reso evidente dalla stessa lettera della legge, che la norma fa espresso riferimento alla ipotesi di appello ammissibile benché tardivo, e non già di appello tempestivamente proposto, ma materialmente notificato, unitamente

al decreto di fissazione di udienza, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Infatti, la norma fa riferimento alla impugnazione "ancora ammessa" decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, così subordinando la propria operatività non già alla individuazione del momento in cui la notifica è materialmente effettuata, bensì alla valutazione di ammissibilità, cioè di tempestività della impugnazione.

Dunque, poiché la impugnazione ammissibile (per essere tempestiva) è quella proposta con atto di appello depositato entro l'anno dalla impugnazione della sentenza, questo è il discrimine individuato dalla norma per la propria applicabilità: se la impugnazione è ammissibile (in quanto l'atto di appello è stato depositato entro l'anno) la disposizione non opera; se invece la impugnazione, sebbene tardiva, è ammissibile, la norma è applicabile e, dunque, statuisce che la notifica va effettuata alla parte personalmente.

Nel caso di specie, la impugnazione è stata proposta tempestivamente, con la conseguenza che, benché la notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione di udienza sia concretamente stata effettuata oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, non opera la previsione di cui all'art. 330 terzo comma cpc e la notifica è stata validamente effettuata presso il difensore nominato in primo grado.

6. Nel merito, l'appello è infondato.

Il Giudice di primo grado, infatti, ha accertato il demansionamento subito dal [REDACTED] con la delibera di giunta n. 101 del 3 luglio 2004, che gli ha revocato lo svolgimento di mansioni di Comandante di Polizia Municipale del Comune appellante.

6.1 Il Giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto che:

- la delibera non risulta rispettosa dell'art. 52 D.lvo 165/2001, che richiama l'art. 2103 c.c., in quanto la revoca dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale non è stata disposta per reali esigenze organizzative ma, esclusivamente, per un intento paradisciplinare;
- ciò si evince, innanzitutto, dal richiamo ai precedenti disciplinari del [REDACTED] nella delibera di cd. "riorganizzazione";

- ciò si evince anche dal contenuto delle nuove mansioni affidate al ██████████, di responsabile dell'Ufficio Statistico, ridottissime attese le dimensioni del comune appellante e non comportanti l'esercizio di attività di coordinamento del personale, di polizia giudiziaria, di polizia locale o amministrativa, professionalmente ben più qualificate delle nuove mansioni;
- dalla documentazione agli atti si evince che le nuove mansioni affidate al ██████████ erano ripetitive, non richiedevano particolare professionalità e non implicavano l'esercizio di funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori, svolte invece nella veste di Comandante della polizia Municipale;
- la legge 65/86 in materia di ordinamento della polizia municipale riconosce al Comandante una specificità ed autonomia che lo contraddistinguono dagli altri responsabili delle strutture comunali, anche di livello apicale, cui è riservata disciplina ad hoc;
- la legge Regione Marche 38/88 stabilisce all'art. 4 i compiti degli addetti alla polizia locale, e statuisce che ulteriori compiti possono essere individuati dal regolamento comunale, effettivamente mai adottato dal Comune appellante;
- tra i compiti di cui alla legge regionale non figurano le funzioni di responsabile dell'ufficio statistico;
- a norma dell'art. 5 della legge regionale richiamata, gli addetti alla polizia locale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali, con la conseguenza che il ██████████ non poteva essere addeito a compiti diversi da quelli di Comandante della polizia municipale;
- le nuove mansioni del ██████████ comportavano una sottoutilizzazione del patrimonio professionale già acquisito, ed un progressivo deperimento di esso, il che risulta vietato dall'art. 2103 c.c.;
- il ██████████ pur a prescindere dalla inferiorità delle mansioni affidategli, deve considerarsi demansionato anche per essere stato lasciato inattivo e senza assegnazione di compiti rapportati alla propria capacità professionale.

6.2 A fronte di tali argomentazioni, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza.

6.3 Osserva questa Corte che l'effettivo demansionamento del [REDACTED] deve intendersi provato nel giudizio, e ritenuto dal Giudice di primo grado con motivazione qui condivisa.

Infatti, a seguito di delibera con cui il servizio statistica del Comune di [REDACTED] è stato trasferito nel ramo vigilanza, al [REDACTED] è stata dapprima affidata la responsabilità del servizio statistica (con mantenimento delle mansioni di Comandante di Polizia municipale) e, successivamente e con la delibera disapplicata dal Giudice di primo grado, tali mansioni gli sono state sottratte.

Dunque, dopo aver svolto per diversi anni mansioni di Comandante della Polizia municipale, il [REDACTED] si è trovato a svolgere mansioni di responsabile del servizio statistica.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto la minusvalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte, prevalentemente per i seguenti motivi:

riduzione quantitativa delle mansioni da svolgere, in un Comune con pochissimi abitanti;

ripetività delle medesime mansioni, come si evince dalla documentazione in atti (nota 6508 del 4 giugno 2002, con elencazione delle funzioni da svolgere presso l'ufficio statistica);

venir meno del potere di coordinamento e direzione di altri lavoratori, già tipico della funzione di comandante della Polizia Municipale, ed assente nello svolgimento delle mansioni di responsabile di ufficio statistica (senza personale sotto ordinato);

svuotamento della professionalità acquisita, dovendo intendersi le funzioni da svolgere nel servizio statistica come non necessitanti l'esercizio e l'utilizzo del bagaglio di professionalità acquisito svolgendo le precedenti mansioni.

6.4 L'appellante, nel merito delle ragioni per cui il Giudice ha ritenuto concretamente prodottosi un demansionamento, nulla ha efficacemente dedotto.

A prescindere dal rilievo per cui le funzioni di responsabile dell'ufficio statistica sarebbero state in realtà complesse a causa "degli enormi sforzi in questi ultimi anni compiuti dalla amministrazione appellante per rispondere alle eccezionali esigenze della popolazione colpita duramente dal terremoto" (di cui tuttavia non è stato specificato il nesso con le funzioni dell'ufficio statistica), l'appellante nulla ha argomentato in ordine

alla perdita di professionalità ed al non utilizzo del bagaglio professionale già acquisito da parte del ████████ con il passaggio dall'una all'altra mansione, né ha contestato la perdita della funzione di coordinamento e controllo di soggetti gerarchicamente sottoposti e la ripetitività delle mansioni (evincibile, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, dal documento già richiamato).

Tali asserzioni contenute in sentenza, e qui condivise, non sono state censurate in maniera specifica dall'appellante.

6.5 Piuttosto, il Comune ha lamentato l'erroneità del criterio utilizzato dal Giudice per la valutazione del demansionamento, che sarebbe stata effettuata senza preliminarmente individuare la valenza delle nuove funzioni, ma solo in quanto ritenute differenti rispetto a quelle precedentemente svolte.

Tale motivo di appello è infondato alla luce di tutto quanto sinora esposto, in quanto la comparazione tra vecchie e nuove mansioni è stata effettuata avendo riguardo alla concreta differenza tra le mansioni da comparare.

La ritenuta minusvalenza delle nuove mansioni, dunque, è stata effettivamente motivata nella sentenza impugnata, con argomentazioni non sufficientemente censurate e qui condivise.

6.6 L'appellante deduce altresì di aver adibito il ████████ alle mansioni di responsabile dell'ufficio statistica non per un intento punitivo (nonostante il richiamo ai precedenti disciplinari contenuto nella delibera) bensì per una riorganizzazione interna dell'ente, e che il Giudice ordinario non può sindacare le ragioni organizzative poste a fondamento dell'operazione.

Ebbene, circa tale motivo di appello occorre evidenziare, in primo luogo, che nel giudizio non sono risultate pronte particolari esigenze organizzative poste a fondamento dello spostamento del servizio statistica nell'ambito della vigilanza.

In secondo luogo, anche ove tale spostamento fosse stato effettuato per effettive ragioni organizzative, ciò sarebbe stato irrilevante ai fini della decisione, ove le modifiche interne dell'ente avessero comportato un demansionamento effettivo dell'appellato, essendo comunque operativo il principio del divieto di modifica in petus delle mansioni anche nell'ambito del pubblico impiego.

Il motivo di appello è pertanto infondato.

6.7 A nulla rileva la circostanza addotta quale ulteriore motivo di appello in quanto non adeguatamente considerata dal Giudice di primo grado, cioè l'impossibilità di considerare esistente un demansionamento quando le mansioni da ultimo affidate rientrano nel settore della vigilanza, come quelle precedentemente svolte.

Infatti, l'indagine sul demansionamento e sulla equivalenza delle mansioni deve essere svolta in concreto, procedendo alla comparazione tra gli elementi propri delle precedenti e delle successive mansioni, a prescindere dal formale inquadramento delle stesse nell'assetto organizzativo dell'ente.

Anche tale motivo di appello è dunque infondata.

6.8 Una volta ritenuto, sulla base della indagine effettuata, che le mansioni di responsabile del servizio statistica siano inferiori a quelle di comandante di polizia municipale, perché quantitativamente assai limitate (anche in ragione del numero di abitanti del comune), ripetitive, non implicanti controllo o coordinamento di sottoposti, non necessitanti l'utilizzo del bagaglio professionale acquisito, il demansionamento è provato nel giudizio.

6.9 Gli ulteriori argomenti utilizzati dal Giudice di primo grado (le disposizioni della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, che individua una disciplina ad hoc per il comandante, e le disposizioni della legge regionale, per cui gli addetti alla polizia locale non possono essere adibiti ad altri compiti se non che a quelli istituzionali o comunque previsti dal regolamento, non adottato nel caso di specie), esplicitamente censurati dall'appellante, devono reputarsi come utilizzati al fine di rafforzare il ragionamento seguito in sentenza ma, in mancanza di fondata e specifica censura delle ragioni del ritenuto demansionamento, risultano privi del rilievo che invece attribuisce loro la parte appellante.

6.10 In particolare, ove anche l'adozione di un regolamento non fosse obbligatoria per il Comune appellante, ciò non inciderebbe sulla portata dell'art. 4 della legge regionale, che elenca in maniera tassativa i compiti della polizia locale e non consente che essi siano estesi ad altri, se non previsti dal regolamento in questione.

L'inesistenza del regolamento, ove anche legittima, comporterebbe come conseguenza semplicemente l'impossibilità di adibire gli addetti alla polizia locale a compiti diversi da quelli elencati dall'art. 4 della legge regionale 38/88.



Handwritten signature

7. Ciò premesso, e considerato che il demansionamento del [redacted] deve intendersi pienamente provato, gli ulteriori motivi di appello devono considerarsi assorbiti e l'appello deve essere rigettato.

8. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Sezione LAVORO

pronunciando in via definitiva sull'appello proposto da Comune di [redacted] con ricorso depositato il giorno 5 maggio 2007, avverso la sentenza resa dal tribunale di Camerino in data 1 marzo - 2 aprile 2007, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, nel contraddittorio con [redacted]

- A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- B) Condanna il Comune di [redacted] alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali di cui all'art. 14 della tariffa forense, (12,5% su diritti ed onorari) I.V.A. e CNPAF nella misura di legge.

Così deciso in Ancona, all'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2010.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Antonella Marrone



IL PRESIDENTE

Dott. Eugenio Cetro



IL CANCELLIERE -G2-
Dott. [redacted]

